

## **TAR Piemonte – nuovamente sospesi gli abbattimenti di caprioli**

*a cura dell'Avv. Valentina Stefutti*

*Coordinamento giuridico e direttore di Area di "Diritto all'Ambiente"*

La Seconda Sezione del TAR Piemonte, in un'ordinanza molto articolata, la n.584 del 15 novembre 2006, ha accolto il nuovo ricorso presentato dal Movimento Sportivo Popolare Italia a mia firma come legale, in cui si impugnava, sotto quattro diversi profili, la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2006 n. 2-3973 "Adempimenti conseguenti le ordinanze del TAR Piemonte n. 491, 492 e 493 del 4.10.2006 in merito all'approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati selvatici, alle variazioni di carniere e alla variazioni dei periodi di prelievo di cui alla DGR 104-3625 del 2.8.2006", pubblicata sul BUR n. 40, SO n. 3 del 6 ottobre 2006, cui la Regione Piemonte era andata a riapprovare pedissequamente, e senza espletare una nuova istruttoria, così come è pacificamente risultato dalla documentazione versata in atti, i piani di prelievo degli ungulati selvatici già oggetto di censura nel ricorso presentato nel mese di agosto, e che il TAR, prima in via interinale il 6 settembre, e, successivamente, in via definitiva in data 4 ottobre, aveva provveduto a sospendere, con ordinanza n.491.

Con il primo motivo del ricorso, è stata censurata la violazione di giudicato, ancorchè di natura cautelare, proprio in forza di quanto testè illustrato.

La regione, come si è visto, aveva infatti provveduto alla totale riedizione di un provvedimento oggetto di sospensione, senza ricorrere nè a nuova istruttoria, nè a diversa motivazione.

Con il secondo motivo di gravame, è stata dedotta la violazione e/o la falsa applicazione di legge in relazione al combinato disposto di cui all'art.44 della LR n.70/96 nonchè della norma statale interposta, vale a dire dell'art.18 comma 2 della legge quadro n.157/92 per la mancata acquisizione di un parere ad hoc dell'INFS sulla modifica del calendario venatorio. E quindi, in buona sostanza, per omissione di un passaggio procedimentale obbligatorio.

Al contempo, il provvedimento regionale è stato censurato per violazione di legge e difetto di motivazione, in forza della circostanza che la Regione si fosse discostata, in un alcuni casi

pesantemente, dal parere reso dall'INFS in data 21 luglio 2006, senza estrinsecare l'iter-logico giuridico a sostegno della decisione adottata.

Come è noto, il parere che l'Istituto è chiamato a rendere ai sensi dell'art.18 comma 4 della legge quadro ha carattere obbligatorio e non vincolante. Ciò significa che lo stesso possa essere disatteso dalle Amministrazioni, ma che queste siano tenute a motivare in ordine alle circostanze per cui si intende discostarsene. Nella fattispecie, come si è visto, il provvedimento gravato risultava affetto altresì da illogicità, atteso che non solo, in corso causa, era risultato come la Regione non fosse riuscita a provare il nesso di causalità tra l'asserita verifica di danni alle colture incidenti stradali e la crescita della popolazione del capriolo, ma di come, al contrario, l'INFS, in numerosi distretti, avesse rilevato da un lato un preoccupante decremento di popolazione, dall'altra avesse messo in dubbio l'efficacia e la scientificità dei metodi di conteggio adottati nonché la veridicità e la rilevanza dei dati forniti dall'Amministrazione resistente in sede di integrazione istruttoria.

Da ultimo, si è messo in evidenza come laddove un'Amministrazione si trovi nella positiva e documentata necessità – peraltro affatto assente nel caso di specie – di far fronte alla tipologia di danno che la Regione asseriva di avere subito, lo strumento tipico individuato dal legislatore è quello di cui al successivo art. 19, che tuttavia, per poter essere lecitamente e legittimamente espletato, richiede il preventivo ricorso a metodi di contenimento ecologici, nonché la verifica, anche da parte dell'INFS, della loro inefficacia.

Nel caso di specie, al contrario, la Regione, aveva inteso approvare quello che in sostanza era un piano di controllo, attraverso la procedura ordinaria del piano di prelievo, e senza neppure rispettarla. Omettendo, in particolare, dei passaggi procedurali obbligatori che, come è noto, comportano l'invalidità di tutti gli atti derivati.

Correttamente quindi, il TAR Piemonte, che già aveva sospeso in via d'urgenza la delibera gravata con decreto presidenziale del 4 novembre 2006, ha definitivamente sospeso i piani di prelievo selettivo, nonché le variazioni del canone e dei tempi per quanto concerne la specie del capriolo, relativamente alla quale, come si è visto, i profili di criticità erano invero numerosissimi.

Valentina Stefutti

*Pubblicato il 20 novembre 2006*

**REPUBBLICA ITALIANA** **Ord. n. 584**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE** **Anno 2006**

**PER IL PIEMONTE** **R.G. n. 1278**

**- 2<sup>^</sup> Sezione -** **Anno 2006**

composto dai Signori:

- |            |          |                           |
|------------|----------|---------------------------|
| - Giuseppe | CALVO    | - Presidente              |
| - Ivo      | CORREALE | - Referendario            |
| - Giorgio  | MANCA    | - Referendario, estensore |

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2006.

Visti l'art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, come sostituito dall'art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205 e l'art. 36 del Regolamento 17.8.1907, n. 642;

Visto il ricorso n. **1278/2006** proposto dall'Associazione Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Gianfrancesco Lupatelli, giusta i poteri spettanti allo stesso ai sensi dello Statuto, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 436 cap. 00145, individuata quale Associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/RAS/479/04 2 aprile 2004, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Stefutti ed elettivamente domiciliata presso lo

studio della stessa in Torino, via Tripoli n. 25,

**c o n t r o**

la Regione Piemonte, in persona del presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Magliona ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Torino, piazza castello n. 165,

**e nei confronti**

del Comprensorio Alpino CA TO 2 Alta Valle Susa, in persona del Presidente p.t., domiciliato presso la sede dell'Ente, Via Bardonecchia 11, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Paolo Scaparone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via San Francesco d'Assisi n. 14,

l'Ambito Territoriale di Caccia ATC TO3 Zona Pinerolese, in persona del Presidente p.t., domiciliato presso la sede dell'Ente, Via Torino 100 – Piossasco (TO),

**per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, nonché**

**l'adozione di misure cautelari urgenti**

della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2006 n. 2-3973 "Adempimenti conseguenti le ordinanze del TAR Piemonte n. 491, 492 e 493 del 4.10.2006 in merito all'approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati selvatici, alle variazioni di cerniere e alla variazioni dei periodi di prelievo di cui alla DGR 104-3625 del 2.8.2006", pubblicata sul BUR n. 40, SO n. 3 del 6 ottobre 2006, nonché di ogni atto dagli stessi presupposto, conseguente o comunque connessi, e con espressa riserva di formulare sin d'ora motivi aggiunti.

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* della Federazione dei Verdi della Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante on. Giuseppe Trepiccione, e dell'Associazione Movimento Ecosportivo Sportchallengers - ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Carlo Ferrari, rappresentate e difese dagli avv.ti Luca Di Raimondo e Francesca Mastroviti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Torino, via Cassini n. 48;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* del Comprensorio Alpino Cuneo 5 Valli Pesio Vermenagna e Gesso (CA CN 5), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Livio Salomone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Bonelli e Claudia Rizzoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 70;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e del Comprensorio Alpino CA TO 2 Alta Valle Susa;

Relatore il Referendario dott. Giorgio Manca;

Comparsi per la parte ricorrente l'avv. Stefutti, per la Regione Piemonte l'avv. Maglione, per il Comprensorio Alpino CA TO 2 Alta Valle Susa l'avv. Scaparone, per gli intervenienti *ad adiuvandum* l'avv. Di Raimondo e per l'interveniente *ad opponendum* l'avv. Bonelli;

Considerato che l'impugnata deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, nella parte relativa all'approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati, le variazioni del

carniere stagionale e le variazioni del periodo di prelievo, così come riportati nell'allegato alla stessa deliberazione, non risulta adeguatamente motivata in merito alle osservazioni svolte dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nel parere reso con la nota del 21 luglio 2006 prot. n. 5412, relativamente ai caprioli, atteso che la stessa così si esprime: "ritenuto inoltre, in riferimento alle ulteriori osservazioni formulate dall'INFS in relazione ai piani di prelievo, di attenersi ai seguenti parametri e valutazioni tecniche, assunte dall'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, di seguito sintetizzate:

- nell'elaborazione dei piani di prelievo si è tenuto conto non soltanto dei risultati dei censimenti dell'anno precedente, come indicato nel parere INFS, ma, in modo più esaustivo, di tutta la serie storica disponibile per ogni distretto, sia per quanto riguarda i censimenti che per quanto riguarda i risultati dei piani di prelievo, con particolare riferimento ai casi in cui si è ravvisata una diminuzione nel numero di animali contati durante le operazioni di censimento rispetto all'ultimo anno";

che tali considerazioni non sono in grado di superare i puntuali rilievi formulati nel citato parere dell'I.N.F.S. con riguardo a diverse incongruità delle tecniche di censimento e dei dati ricavati, riscontrate con riferimento ai piani di prelievo dei caprioli relativi a diversi distretti;

che, in specie, appare illogico tenere conto, in luogo dei censimenti annuali, dei censimenti relativi alla serie storica disponibile per ogni distretto, posto che i piani di prelievo devono essere predisposti per ciascuna stagione venatoria e i dati utilizzabili non

possono che riferirsi alla presenza degli animali in un periodo prossimo alla stagione venatoria cui il piano di prelievo si riferisce;

che, inoltre, il parere reso dall'I.N.F.S. con nota del 5 ottobre 2006, prot. n. 6823, attiene esclusivamente al periodo di prelievo e al carniere stagionale autorizzabili e non investe le questioni sollevate nel parere del 21 luglio 2006 in merito ai piani di prelievo;

**P. Q. M.**

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2<sup>a</sup> Sezione - accoglie la suindicata domanda cautelare limitatamente all'approvazione dei piani di prelievo selettivo, delle variazioni del carniere stagionale e delle variazioni del periodo di prelievo, relativamente ai caprioli, così come riportati nell'allegato della deliberazione impugnata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Torino, 15 novembre 2006.

**Il Presidente**

**L'Estensore**



**Il Segretario**